



# INQUADRAMENTO NORMATIVO MEZZI TECNICI PER PRODUZIONE VEGETALE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA



UNIONE EUROPEA  
Fondo Europeo Agricolo  
per lo Sviluppo Rurale



Regione Emilia-Romagna

L'Europa investe nelle zone rurali





# Avversità e difesa delle piante

E-R | Agricoltura e pesca | Avversità e difesa delle piante > Temi

## Difesa e diserbo delle colture

Linee tecniche di difesa e diserbo dei disciplinari di produzione integrata della Regione. Previsioni e strategie di intervento per le principali avversità delle colture in Emilia-Romagna. Deroghe territoriali ai disciplinari di produzione integrata

## Cosa fa la Regione

La Regione sostiene e promuove l'adozione di metodi di difesa fitosanitaria e di controllo delle infestanti rispettosi dell'ambiente e della salute degli operatori agricoli e dei consumatori.

E' in quest'ottica che ogni anno, nell'ambito dei disciplinari di produzione integrata che la Regione mette a disposizione dei tecnici e delle aziende agricole, vengono aggiornate e divulgate **le linee tecniche di difesa e diserbo** per oltre 70 colture.

Per ciascuna coltura vengono indicati i **prodotti fitosanitari ammessi** e i più efficaci **criteri di intervento**. Le linee di difesa sono aggiornate attraverso la valutazione dei prodotti fitosanitari presenti sul mercato e l'attuazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione sulle principali avversità che coinvolgono centri di ricerca e organizzazioni dei produttori.

In caso di eventi straordinari o condizioni particolari che richiedono interventi diversi da quelli prescritti nei disciplinari, la Regione può concedere specifiche **deroghe** aziendali o territoriali.

Attraverso il **sistema di previsione e avvertimento per le avversità delle piante** realizzato in collaborazione con le amministrazioni provinciali, le aziende agricole in produzione integrata vengono informate sui momenti più opportuni

## A chi rivolgersi

### Difesa integrata e diserbo

[Floriano Mazzini](#)

### Deroghe territoriali alle norme tecniche di difesa fitosanitaria e diserbo

[Massimo Bariselli](#)

### Previsione e avvertimento per le avversità delle colture

[Alda Butturini](#)

[Rocchina Tiso](#) (modelli previsionali fitofagi)

[Riccardo Bugiani](#) (modelli previsionali funghi e batteri)

## Per approfondire

### ▶ [Disciplinari di produzione integrata vegetale](#)

I disciplinari di produzione integrata raccolgono indicazioni utilizzabili da agricoltori e tecnici per ottenere, in modo sostenibile per l'ambiente, produzioni che offrano ai consumatori maggiori garanzie di qualità. L'adozione di questi disciplinari consente agli agricoltori di accedere ad alcune forme di incentivi e di programmi di valorizzazione

### ▶ [Deroghe territoriali](#)

La Regione concede deroghe sui trattamenti fitosanitari previsti dai disciplinari quando l'andamento climatico stagionale è particolarmente avverso.

### ▶ [Bollettini di produzione integrata e biologica](#)

L'attività dei bollettini provinciali settimanali è attualmente in fase di finanziamento, verrà ripristinata quanto prima. Al momento mettiamo a disposizione bollettini regionali settimanali.

### ▶ [Manuale dei metodi e delle tecniche a basso impatto per la difesa fitosanitaria in produzione integrata](#)

Difesa fitosanitaria in produzione integrata

### ▶ [La protezione delle colture in agricoltura biologica](#)

Manuale realizzato nell'ambito del progetto GESTI.PRO.BIO finanziato dall'Ufficio Agricoltura Biologica del MIPAAF.

### ▶ [Linee guida per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – II edizione \(Dicembre 2016\)](#)

Manuale per la gestione dei prodotti fitosanitari nelle aziende agricole

# DEFINIZIONE DI PRODUZIONE BIOLOGICA – la normativa

«La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra **le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali.**

Il **metodo di produzione biologico** esplica pertanto una duplice funzione **sociale**, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall'altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell'**ambiente**, al **benessere degli animali** e allo **sviluppo rurale.**»





# NORMATIVA



➤ **Reg. (CE) N. 834/2007** RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI E CHE ABROGA IL REG (CEE) N. 2092/91

➤ **Reg. (CE) N. 889/2008** RECANTE MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834 DEL 2007 RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI, PER QUANTO RIGUARDA LA PRODUZIONE BIOLOGICA, L'ETICHETTATURA ED I CONTROLLI.

➤ **Reg. (CE) N. 1235/2008** RECANTE MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834 DEL 2007 DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME DI IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI DAI PAESI TERZI.

E AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI

← Allegati I (Concimi, Ammendanti, Nutrienti)  
Allegati II (Antiparassitari)

**ANTIPARASSITARI  
(Allegato II)**

**CONCIMI AMMENDANTI E NUTRIENTI  
(Allegato I)**

➤ **Reg. (CE) 1107/2009** RELATIVA ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

➤ **DM n. 6793/2018** DISPOSIZIONE PER L'ATTUAZIONE DEI REG. n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE RIGUARDANTI LA PRODUZIONE BIOLOGICA E L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI (ABROGAZIONE 18354/09)

➤ **D.lgs n. 75/2010 Allegato 13** RIORDINO E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI FERTILIZZANTI

# NORME DI PRODUZIONE VEGETALE

## *Articolo 12 (reg 834/2007)* Norme di produzione vegetale



1. Oltre alle norme generali di produzione agricola di cui all'articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione biologica vegetale:
  - a) la produzione biologica vegetale impiega tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali **atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo**, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché a prevenire la compattazione e l'erosione del suolo;
  - b) la fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la **rotazione pluriennale** delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica;
  - c) **è consentito l'uso di preparati biodinamici**;
  - d) inoltre l'uso di **concimi e ammendanti** è ammesso solo se tali prodotti sono **stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica**, ai sensi dell'articolo 16;
  - e) **non è consentito l'uso di concimi minerali azotati**;

# NORME DI PRODUZIONE VEGETALE

## Articolo 12 (reg 834/2007) Norme di produzione vegetale



- f) tutte le tecniche di produzione vegetale evitano o **limitano al minimo l'inquinamento dell'ambiente;**
- g) la prevenzione dei danni provocati da parassiti, **malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso la protezione dei nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici;**
- h) in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, **l'uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16;**
- i) per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa sono utilizzati **soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente.** A questo scopo, la pianta madre da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa sono prodotte secondo le norme stabilite nel presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi;
- j) i prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale sono utilizzati soltanto se sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 16.

# PRODOTTI E SOSTANZE USATI E CRITERI PER L'AUTORIZZAZIONE

## Articolo 16 (reg 834/2007)

### Prodotti e sostanze usati in agricoltura e criteri per l'autorizzazione



1. La Commissione autorizza, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, l'uso nella produzione biologica di prodotti e sostanze che possono essere utilizzati nell'agricoltura biologica e include tali prodotti e sostanze in un elenco ristretto per i seguenti scopi:
  - a) prodotti fitosanitari;
  - b) concimi e ammendanti;
  - c) materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale, materie prime per mangimi di origine animale e minerale e talune sostanze usate nell'alimentazione degli animali;
  - d) additivi per mangimi e ausiliari di fabbricazione;
  - e) prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d'acqua, delle gabbie, degli edifici e degli impianti usati per la produzione animale;
  - f) prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un'azienda agricola.

I prodotti e le sostanze figuranti **nell'elenco ristretto** possono essere usati solo in quanto **l'uso corrispondente è autorizzato nel quadro dell'agricoltura generale** negli Stati membri interessati conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie o alle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario.

# DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO

## *Art.2 Produzione vegetale*

8) Il documento giustificativo, di cui all'art. 3 paragrafo 1 e all'art. 5 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/2008, che attesta **la necessità di ricorrere a concimi ed ammendanti**, di cui all'Allegato I del Reg. (CE) n. 889/08, o ai **prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie** di cui all'allegato II del Reg. (CE) n. 889/08, deve intendersi, in primo luogo, **la dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/08, firmata dall'operatore responsabile (RELAZIONE TECNICA).**

Qualora la necessità di un intervento non sia riportata nella dichiarazione di cui sopra, il documento giustificativo è rappresentato da uno dei documenti di seguito elencati che, in ogni caso, riguardano ciascun singolo intervento:

- relazione tecnico agronomica;
- certificato di analisi del terreno;
- relazione fitopatologica;
- carta dei suoli;
- bollettini metereologici e fitosanitari;
- modelli fitopatologici previsionali;
- registrazione delle catture su trappole entomologiche.

# ALLEGATO II – ANTIPARASSITARI, PRODOTTI FITOSANITARI



## Sostanze di base

### 1107/2009 art.23

#### Criteri di approvazione per le sostanze di base

Una sostanza di base è una sostanza attiva che:

- a) non è una sostanza potenzialmente pericolosa;
- b) non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici;
- c) non è utilizzata principalmente per scopi fitosanitari, ma è nondimeno utile a tal fine, direttamente o in un prodotto costituito dalla sostanza e da un semplice agente diluente;
- d) non è immessa sul mercato come prodotto fitosanitario.

## 1. Sostanze di origine vegetale o animale

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
<i>Allium sativum</i> (estratto d'aglio)	
Azadiractina estratta da <i>Azadirachta indica</i> (albero del neem)	
Sostanze di base (compresi: lecitine, saccarosio, fruttosio, aceto, siero di latte, chitosano cloridrato <sup>(1)</sup> ed <i>Equisetum arvense</i> ecc.)	Solo le sostanze di base definite dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 <sup>(2)</sup> che sono alimenti definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 e sono di origine vegetale o animale Sostanze che non devono essere utilizzate come diserbanti, ma solo per il controllo di organismi nocivi e malattie.
Cera d'api	Solo come cicatrizzante/agente di protezione dei tagli di potatura
COS-OGA	
Proteine idrolizzate tranne la gelatina	
Laminarina	L'alga bruna è ottenuta da produzione biologica conformemente all'articolo 6 <i>quinqies</i> o raccolta in modo sostenibile conformemente all'articolo 6 <i>quater</i> .
Feromoni	Solo in trappole e distributori automatici.
Oli vegetali	Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida.
Piretrine estratte da <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i>	
Piretroidi (solo deltametrina o lambdaialotrina)	Solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro <i>Bactrocera oleae</i> e <i>Ceratitis capitata</i> Wied
Quassia estratta da <i>Quassia amara</i>	Solo come insetticida, repellente
Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora	Uso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura e laddove il materiale vegetale non sia ingerito da ovini e caprini.
<i>Salix spp.</i> cortex (estratto di corteccia di salice)	

# ALLEGATO II – ANTIPARASSITARI, PRODOTTI FITOSANITARI

## 2. Microrganismi o sostanze prodotte da microrganismi

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Microrganismi	Non provenienti da OGM.
Spinosad	

# ALLEGATO II – ANTIPARASSITARI, PRODOTTI FITOSANITARI

## 3. Sostanze diverse da quelle di cui alle sezioni 1 e 2

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni o limitazioni per l'uso
Silicato d'alluminio (caolino)	
Idrossido di calcio	Se utilizzato come fungicida, solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la <i>Nectria galligena</i> .
Biossido di carbonio	
Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico	Massimo 6 kg di rame per ettaro l'anno. Per le colture perenni, in deroga al paragrafo precedente, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg.
Fosfato di diammonio	Solo come sostanza attrattiva nelle trappole
Etilene	È autorizzato solo in ambienti chiusi come fitoregolatore. Le autorizzazioni sono limitate agli utilizzatori professionali.
Acidi grassi	Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida.
Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro (III))	Preparati da spargere in superficie tra le piante coltivate.
Kieselgur (terra diatomacea)	
Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	
Olio di paraffina	
Idrogenocarbonato di potassio e sodio (bicarbonato di potassio/sodio)	
Sabbia di quarzo	
Zolfo»	

**In E.R è possibile utilizzare questo regime di deroga**

SOSTANZA ATTIVA INCLUSA IN  
ALLEGATO II DEL REG. 889/08



PRODOTTO FITOSANITARIO  
RISPONDENTE AI REQUISITI DEL  
REG. 1107/09





UNIONE EUROPEA  
Fondo Europeo Agricolo  
per lo Sviluppo Rurale



Regione Emilia-Romagna

## L'Europa investe nelle zone rurali

Organismo responsabile: C.R.P.V. – Centro Ricerche Produzioni Vegetali  
Autorità di Gestione: Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca

 <p>Programma di Sviluppo Rurale dell'Emilia-Romagna 2014-2020</p>	<p><b>APPROFONDIMENTO</b> N. 04 del 13 Giugno 2018</p> <p><b>Mezzi tecnici per la difesa in AGRICOLTURA BIOLOGICA</b></p>	 <p><b>CRPV</b> SOC. COOP. CENTRO RICERCHE PRODUZIONEI VEGETALI</p>
---	---	---



**E-R** Regione Emilia-Romagna  
Agricoltura e pesca

Giovedì 17.01.2019 BO 7°/13°

Primo Piano Entra in Regione

## Avversità e difesa delle piante

E-R | Agricoltura e pesca | Avversità e difesa delle piante > Doc > Bollettini di produzione integrata e biologica > Bollettini di produzione integrata e biologica 2018 > Approfondimenti

### Agricoltura biologica: mezzi di difesa - n. 04 del 13 giugno 2018 (aggiornato novembre 2018)

L'approfondimento riporta informazioni sui mezzi tecnici di difesa diretta impiegabili in agricoltura biologica e riguarda: i prodotti impiegabili in Italia in conformità all'Allegato II del nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 che modifica il Regolamento 889/2008, i feromoni sessuali autorizzati per la tecnica di confusione/distrazione sessuale, gli insetti-acari e nematodi utili in commercio. E' riportata inoltre la descrizione delle sostanze corroboranti dell'Allegato 1 del D.M 18354/2009 tratta dal Manuale "La protezione delle colture in agricoltura biologica" del progetto GESTI.PRO.BIO del Mipaaf e l'aggiornamento (8.10.2018) dell'elenco a seguito del nuovo D.M. 6793/2018

- Prodotti impiegabili in agricoltura biologica
- Feromoni sessuali con autorizzazione
- Insetti, acari e nematodi utili in commercio
- Sostanze corroboranti

In evidenza: Pallet e container linee guida per le esportazioni gennaio 2017

Temi:

- Sorveglianza fitosanitaria
- Difesa e diserbo
- Prodotti fitosanitari
- Protezione del verde
- Produzioni vivaistiche

Schede avversità  
Accreditamenti  
Autorizzazioni e comunicazioni  
Bollettini di produzione

Recentemente, tra i prodotti utilizzabili in A. B. sono state inserite le sostanze di base. Si tratta di sostanze attive, regolamentate dall'art. 23 del Reg. 1107/09 che, pur non essendo utilizzate come prodotti fitosanitari, sono utili a tal scopo. Per essere utilizzate in A.B. devono soddisfare **2 requisiti**, riportati nell'All. II del Reg/889/08:

- rientrare nella definizione di «prodotto alimentare»;
- essere di origine vegetale o animale.

SOSTANZE DI BASE UTILIZZABILI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA	
<i>Equisetum arvense</i> L.	Fruttosio
Chitosano cloridrato	Siero di latte
Saccarosio	Olio di girasole
Aceto	<i>Urticae</i> spp.
Lecitina	Polvere di semi di senape
Birra	Idrossido di calcio*

Corteccia di salice

\* L'idrossido di calcio, pur essendo stato approvato come SB, non rispetta i 2 requisiti richiesti. E' però utilizzabile in A.B. essendo inserito nell'All. II del Reg 889/08.

# CORROBORANTI



Denominazione della tipologia di prodotto	Descrizione, composizione quali-quantitativa e/o formulazione commerciale	Modalità e precauzioni d'uso
1. Propolis	È il prodotto costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione, da parte delle api, di sostanze prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa od idroalcolica od oleosa (in tal caso emulsionata esclusivamente con prodotti presenti in questo allegato). L'etichetta deve indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento. Rapporto percentuale peso/peso o peso/volume di propoli sul prodotto finito.	
2. Polvere di pietra o di roccia	Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione originaria deve essere specificata.	Esente da elementi inquinanti
3. Bicarbonato di sodio	Il prodotto deve presentare un titolo minimo del 99,5% di principio attivo.	
4. Gel di silice	Prodotto ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee e similari.	
5. Preparati biodinamici	Preparazioni previste dal regolamento CE n. 834/07, art. 12, lettera c.	
6. Oli vegetali alimentari (arachide, cartamo, cotone, girasole, lino, mais, olivo, palma da cocco, senape, sesamo, soia, vinacciolo, argan, avocado, semi di canapa <sup>(1)</sup> , borragine, cumino nero, enotera, mandorlo, macadamia, nocciolo, papavero, noce, riso, zucca.)	Prodotti ottenuti per spremitura meccanica e successiva filtrazione e diluizione in acqua con eventuale aggiunta di co-formulante alimentare di origine naturale. Nel processo produttivo non intervengono processi di sintesi chimica e non devono essere utilizzati OGM. L'etichetta deve indicare la percentuale di olio in acqua. È ammesso l'impiego del Polisorbato 80 (Tween 80) come emulsionante. <sup>(1)</sup> L'olio di canapa deve derivare esclusivamente dai semi e rispettare quanto stabilito dal reg. (CE) n. 1122/2009 e dalla circolare del Ministero della salute n. 15314 del 22 maggio 2009.	
7. Lecitina	Il prodotto commerciale per uso agricolo deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiore al 95% ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15%	
8. Aceto	Di vino e frutta.	
9. Sapone molle e/o di Marsiglia	Utilizzabile unicamente tal quale	
10. Calce viva	Utilizzabile unicamente tal quale	
11. Estratto integrale di castagno a base di tannino	Prodotto derivante da estrazione acquosa di legno di castagno ottenuto esclusivamente con procedimenti fisici. L'etichetta deve indicare il contenuto percentuale in tannini.	
12. Soluzione acquosa di acido ascorbico	Prodotto derivante da idrolisi enzimatica di amidi vegetali e successiva fermentazione. Il processo produttivo non prevede processi di sintesi chimica e nella fermentazione non devono essere utilizzati OGM. Il prodotto deve presentare un contenuto di acido ascorbico non inferiore al 2%.	Il prodotto è impiegato esclusivamente in post-raccolta su frutta e ortaggi per ridurre e ritardare l'imbrunimento dovuto ai danni meccanici.
13. Olio vegetale trattato con ozono	Prodotto derivato dal trattamento per insufflazione con ozono di olio alimentare (olio di oliva e/o olio di girasole)	Trattamento ammesso sulla coltura in campo
14. Estratto glicolico a base di flavonoidi	Prodotto derivato dalla estrazione di legname non trattato chimicamente con acqua e glicerina di origine naturale. Il prodotto può contenere lecitina (max 3%) non derivata da OGM quale emulsionante	Trattamento ammesso sulla coltura in campo

Il DM 6793/2018 disciplina anche le modalità di valutazione dei dossier e di etichettatura dei prodotti corroboranti.

*A. Presentazione della domanda.*

*B. Procedura di valutazione dei Dossier relativi alla modifica dell'elenco delle Tipologie di «Corroboranti»*

*C. Commercializzazione di un prodotto appartenente ad una Tipologia/denominazione già inserita in elenco.*

*D. Sperimentazione di nuovi corroboranti.*

*E. Protezione dei dati.*

*F. Disciplina sanzionatoria.*

*G. Etichettatura.*

# ALLEGATO I - CONCIMI AMMENDANTI E NUTRIENTI



Autorizzazione	Denominazione Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate:	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Letame	Prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiera) Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A	Letame essiccato e pollina	Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A	Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato	Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A	Effluenti di allevamento liquidi	Uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
B	Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata	Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas. Solo rifiuti domestici vegetali e animali. Solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro. Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile
A	Torba	Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboree, vivai)
A	Residui di fungaie	La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente allegato
A	Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti	
A	Guano	
A	Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata	Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas
B	Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato	I sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 [categorie 2 e 3 definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)] non devono provenire da allevamenti industriali.

Autorizzazione	Denominazione Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate:	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
		I processi devono essere conformi al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (*). Non applicabili alle parti commestibili della coltura
B	Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati: farina di sangue farina di zoccoli farina di corna farina di ossa, anche degelatinata farina di pesce farina di carne pennone lana pellami (1) peli e crini prodotti lattiero-caseari proteine idrolizzate (2)	(1) Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI): non rilevabile (2) Non applicabili alle parti commestibili della coltura
A	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	Esempi: pannelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto
B	Proteine idrolizzate di origine vegetale	
A	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione; ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina; iii) fermentazione
A	Segatura e trucioli di legno	Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento
A	Cortecce compostate	Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento
A	Cenere di legno	Proveniente da legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento
A	Fosfato naturale tenero	Prodotto definito al punto 7 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) relativo ai concimi Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205
A	Fosfato alluminocalcico	Prodotto definito al punto 6 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205 Impiego limitato ai terreni basici (pH > 7,5)
A	Scorie di defosforazione	Prodotto definito al punto 1 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003
A	Sale grezzo di potassio o kainite	Prodotto definito al punto 1 dell'allegato IA.3. del regolamento (CE) n. 2003/2003

# ALLEGATO I - CONCIMI AMMENDANTI E NUTRIENTI



Autorizzazione	Denominazione Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate:	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio
A	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali
A	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale
A	Carbonato di calcio e di magnesio	Solo di origine naturale (ad esempio: creta magnesiacca, magnesio macinato, calcare)
A	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale
A	Soluzione di cloruro di calcio	Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata evidenziata una carenza di calcio
A	Solfato di calcio (gesso)	Prodotto definito al punto 1 dell'allegato ID del regolamento (CE) n. 2003/2003 Solo di origine naturale
A, B	Fanghi industriali provenienti da zuccherifici	Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola e di canna da zucchero
A	Fanghi industriali derivanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione	Sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione da salamoie naturali presenti in zone montane
A	Zolfo elementare	Prodotto definito nell'allegato ID.3 del regolamento (CE) n. 2003/2003
A	Oligoelementi	Microelementi inorganici elencati nella parte E dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003
A	Cloruro di sodio	Unicamente salgemma
A	Farina di roccia e argille	
B	Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)	Solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive
B	Xilitolo	Solo se ottenuto come sottoprodotto di attività estrattive (ad esempio sottoprodotto dell'estrazione di lignite)
B	Chitina (polisaccaride ottenuto dall'esoscheletro dei crostacei)	Solo se ottenuta da attività di pesca sostenibili, definite all'articolo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (*), o da acquacoltura biologica
B	Sedimento ricco di materie organiche formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico (ad esempio sapropel)	Solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce Laddove applicabile, l'estrazione eventuale va effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico Solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe al petrolio

Autorizzazione	Denominazione Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate:	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
		Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile

CONCIME, AMMENDANTE O  
NUTRIENTE INCLUSO IN ALLEGATO  
I DEL REG. 889/08



CONCIME, AMMENDANTE O  
NUTRIENTE INCLUSO IN ALLEGATO  
13 DEL D.lgs 75/10





**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Europeo Agricolo  
per lo Sviluppo Rurale



**Regione Emilia-Romagna**

**L'Europa investe nelle zone rurali**

Organismo responsabile: C.R.P.V. – Centro Ricerche Produzioni Vegetali  
Autorità di Gestione: Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca



**APPROFONDIMENTO**

N. 03 del 28 Maggio 2018

**Mezzi tecnici per la nutrizione in  
AGRICOLTURA BIOLOGICA**



**TABELLA 1**

(Allegato 13 DL 75/10 e successivi aggiornamenti)

**ELENCO DEI FERTILIZZANTI IDONEI ALL'USO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA**

**CONCIMI CE**

**Concimi fosfatici**

1	2	3	4	5
	Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) n. 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1.	Scorie di defosforazione: - Fosfati Thomas - Scorie Thomas	Scorie di defosforazione		
6.	Fosfato alluminocalcico	Fosfato alluminio-calcico	Tenore in cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Impiego limitato ai terreni basici (pH>7.5)
7.	Fosfato naturale tenero	Fosfato naturale tenero	Tenore in cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	

**Concimi potassici**

1	2	3	4	5
	Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) n. 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1.	Sale grezzo di potassio	Sale grezzo di potassio o kainite		
5.	Solfato di potassio	Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio	
6.	Solfato di potassio contenente sale di magnesio	Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio	

D.Lgs. 75/2010 - **Allegato 13** – Elenco dei **concimi CE**, **concimi organici**, **matrici organiche**, **ammendanti**, **correttivi**, **prodotti ad azione specifica**, **biostimolanti delle piante**, utilizzabili in agricoltura biologica, in riferimento all'All. I al Reg. n. 889/2008.

**CONCIMI NAZIONALI**  
(con riferimento all'Allegato 1 del presente decreto)

Concimi organici (con riferimento al capitolo 5 dell'Allegato 1 del presente decreto)

Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	
1.	Pennone	Pennone		
2.	Cornungia torrefatta	Farina di corna Farina di zoccoli		
3.	Cornungia naturale	Farina di corna; Farina di zoccoli		
4.	Pelli e crini (Pellicino o pellicini)	Pelli e crini	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0	
7.	Cuoio torrefatto	Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0	
9.	Sangue secco	Farina di sangue		
10.	Farina di carne (Carniccio)	Farina di carne		
11.	Panelli	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione		
12.	Borlanda essiccata	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	



Supplemento

**Gruppo Tecnico**  
**«Fertilizzanti in agricoltura biologica» (PQAI I – Mipaaf)**



Nel D.Lgs. n. 75/2010 sono riconosciuti come **biostimolanti**:

Su suolo

- Inoculo di funghi micorrizici (origine biotica)
- Estratto umico da acque vegetazione olive (origine vegetale)
- Ammendante animale idrolizzato (origine animale)

Su pianta

- Epitelio animale idrolizzato (origine animale, anche da pellami)
- Estratto liquido/solido di erba medica, alghe e melasso (origine vegetale)
- Estratto acido di alghe della Famiglia “Fucales” (origine biotica)
- Inoculo di funghi micorrizici (origine biotica)
- Filtrato di crema di alghe (*Ascophyllum nodosum*) (origine biotica)

***“I biostimolanti sono prodotti in grado di contribuire positivamente al miglioramento della nutrizione ed allo sviluppo delle specie vegetali, indipendentemente dalla presenza degli elementi nutritivi, con l’esclusione dei fitoregolatori, la cui presenza è vietata, e di altri prodotti con dichiarata e specifica funzione fitosanitaria”***  
***(D. Lgs. 75/2010, All.i 6 a 13)***

***“Si definisce biostimolante della pianta qualsiasi SOSTANZA o MICROORGANISMO, nella forma alla quale viene fornita al consumatore, che viene applicata alla pianta, ai semi od all’ambiente radicale con l’intento di stimolare i processi naturali o migliorare l’efficienza d’uso dei nutrienti e/o la tolleranza agli stress abiotici, indipendentemente dal contenuto in nutrienti o da qualsivoglia combinazione di tali sostanze/microorganismi utilizzati a tal fine”.***

***(futuro Reg. EC su i commercializzazione dei fertilizzanti)***

## EGTOP - Gruppo di Esperti europei a supporto della normativa sull'agricoltura biologica

[https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice\\_en](https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice_en)



- Definisce criteri di valutazione dei mezzi tecnici e fornisce raccomandazioni: [https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/ad-hoc-expert-group-recommendations\\_en](https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/ad-hoc-expert-group-recommendations_en)
- Valuta le domande di inserimento di nuove tipologie di mezzi tecnici

**Modifiche agli Allegati I e II del Reg.(EC) N. 889/2008**